

Roma, 6 Settembre 2016

INA16210

SM

Oggetto: Inail. Fruizione del “Cruscotto infortuni” da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

Com'è noto, con l'abolizione della tenuta del registro infortuni dal 23 Dicembre 2015 (prevista dall'art.21, comma 4 del d.lgs 151/2015), l'Inail ha istituito il “*Cruscotto infortuni*” che raccoglie le denunce presentate dai datori di lavoro per gli infortuni denunciati a partire da quella data (vedi la nota Conftrasporto INA16002 del 4 Gennaio u.s.).

Con la circolare n. 31 del 2 Settembre 2016, l'Inail ha reso accessibile le informazioni del “*Cruscotto infortuni*” ai datori di lavoro e ai loro intermediari di cui all'art. 1 della Legge 12/1979, in relazione sempre agli eventi infortunistici denunciati dal 23 Dicembre 2015. La consultazione del cruscotto potrà avvenire nel sito istituzionale dell'Inail www.inail.it – macro area del menu “*Denuncia d'infortunio e malattia*” del portale, inserendo le credenziali già in possesso dei predetti soggetti per accedere al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.

L'utente potrà visionare solo i dati infortunistici della propria azienda o (per gli intermediari) delle ditte di cui possiedono delega.

L'Inail ha messo a disposizione anche un manuale utente che, insieme alla nota dell'Istituto, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

